

Legge Regionale n. 23 del 18 dicembre 2007 - Regione Basilicata
Istituzione del registro dei donatori di cellule staminali emopoietiche
regolamentazione e organizzazione della rete di raccolta

Publicata sul BUR n. 58 del 19.12.2007

Art.6 - Diritti e tutela dei donatori

1. Il donatore di cellule staminali emopoietiche, oltre al diritto di beneficiare dei permessi retribuiti previsto dalla legge 6 marzo 2001 n. 52, ha diritto ad ottenere il rimborso delle spese di viaggio sostenute per tutti gli esami di approfondimento della compatibilità, per le indagini volte all'accertamento della idoneità alla donazione e per la donazione vera e propria nelle strutture autorizzate.
2. Il CD ha la primaria responsabilità sulla gestione del donatore, sulla sua tutela e sulla valutazione della sua idoneità; allorché il candidato donatore soddisfa a tutte le regole del reclutamento egli viene tipizzato ed i suoi dati genetici, unitamente ai suoi dati anagrafici, vengono inseriti, a cura del CD, nei registri regionali e nazionali. Dell'avvenuta tipizzazione ed iscrizione va data comunicazione scritta ai donatori.
3. Ogni qual volta è necessario convocare il donatore per esami di approfondimenti della compatibilità o per la verifica dell'idoneità alla donazione o per la donazione stessa, il CD trasmette richiesta scritta al domicilio del donatore.
4. Il donatore, per le indagini necessarie alla verifica della compatibilità, per le successive prestazioni connesse con la donazione, per gli esami di idoneità e per i prelievi di sangue midollare non necessita di impegnativa medica da parte dell'azienda sanitaria locale di provenienza, né dell'impegnativa del medico di base, e può accedere direttamente alle strutture deputate presentando la propria tessera sanitaria. A tale proposito il CD trasmette la richiesta di esami di idoneità o di prestazioni connesse con la donazione e certifica l'effettuazione delle indagini, anche per consentire al donatore di beneficiare dei permessi retribuiti e dei rimborsi di spese di viaggio sostenute.
5. E' cura del CD informare il donatore sul suo stato di selezione, persistente o decaduta compatibilità, sulla base dei risultati delle indagini genetiche esperite.
6. Il donatore è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli di sicurezza e qualità previsti dalla normativa vigente.